

20 giugno 2011 8:18

## Easydownload: nuovo procedimento dell'Antitrust

di [Emmanuela Bertucci](#)



Poco più di un anno fa Aduc chiedeva all'Antitrust [l'apertura di un procedimento](#) sanzionatorio per condotta commerciale scorretta nei confronti della società che gestisce il sito Easydownload. L'Antitrust, verificata la fondatezza dell'esposto, nel novembre 2010 [condannava la società Eurocontent Ltd](#), cui il sito faceva capo, alla considerevole sanzione di euro 960.000. La società ha poi [impugnato il provvedimento di condanna davanti al Tar Lazio](#), chiedendo l'annullamento e l'immediata sospensione del provvedimento dell'Antitrust, poiché l'Autorità avrebbe –a loro dire- travisato i fatti edulcorando la realtà, e il comportamento della società nei confronti degli utenti sarebbe stato trasparente, corretto e proporzionato. Tutta colpa dell'Aduc e delle altre associazioni di consumatori: le centinaia di segnalazioni pervenute all'Antitrust non sarebbero proprio "genuine", non sarebbero frutto di iniziative spontanee dei consumatori ma "indotte" dalle associazioni dei consumatori, che con una massiccia campagna mediatica denigratoria avrebbero spinto gli utenti a non pagare e a fare denuncia all'Antitrust!

**Il Tar Lazio** con l'ordinanza n. 507 del 10 febbraio 2011

([http://www.giustizia-](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/201100581/Provvedimenti/201100507_05.XML)

[amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/201100581/Provvedimenti/201100507\\_05.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/201100581/Provvedimenti/201100507_05.XML)), **ha respinto la richiesta di sospensione della multa** avanzata dalla Euro Content Ltd, e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali. Secondo il Tribunale è "provato che parte ricorrente si sia avvalsa, nella promozione su ADgoogle della propria attività di chiavi di ricerca non già semplicemente ambigue, ma, con l'inclusione della terminologia "gratis" e affini, intenzionalmente contrarie al vero, al fine di eludere, in tal modo non solo le aspettative, ma la stessa attenzione del consumatore, automaticamente indirizzato ad una pagina recante la maschera di attivazione di un servizio in abbonamento". Il Tribunale rileva anche l'illegittimità della condotta della società successivamente allo scadere del termine per il recesso: *"Considerato altresì che appaiono condivisibili le valutazioni svolte dall'Autorità relativamente alla condotta di parte ricorrente, successiva alla possibilità di esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, atteso che la minaccia di azioni legali è stata esercitata indistintamente, a prescindere dall'esistenza di reclami e dalla fondatezza delle posizioni dei consumatori medesimi"*.

In poche parole, il ricorso al Tribunale si sta ritorcendo contro la stessa Eurocontent Ltd, che nonostante l'ennesima condanna non aveva ottemperato al provvedimento dell'Antitrust. Per questo motivo l'Autorità ha avviato, con provvedimento n. 22205 del 16 marzo 2011 (IP107 - EASY DOWNLOAD-ATTIVAZIONE NON RICHIESTA (<http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5527-bollettino-132011.html>)) un nuovo procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alla delibera dell'Antitrust.

Intanto, da 15 giorni circa lo stesso meccanismo posto in essere da Easydownload e' ora praticato anche da un altro sito, [www.italia-programmi.net](http://www.italia-programmi.net) (<http://www.italia-programmi.net>). Le coincidenze sono moltissime:

- 1) I siti funzionano in modo pressoché identico;
- 2) Le mail inviate agli utenti, sia di benvenuto che di sollecito, sono identiche (fatta eccezione per i nomi e sedi delle società);
- 3) Entrambi i siti sono ospitati dallo stesso servizio di hosting gestito da Leaseweb (<http://www.leaseweb.com>), sito in Olanda: ciò è velocemente verificabile su [www.domaintools.com](http://www.domaintools.com) (<http://www.leaseweb.com>).

Non sappiamo se effettivamente i due siti facciano capo alle stesse persone, né abbiamo gli strumenti idonei a compiere simili verifiche -che ben potrebbe compiere invece la polizia postale. Consigliamo quindi agli utenti, dopo aver "tutelato" le proprie

tasche ([http://www.aduc.it/comunicato/italia+programmi+net+consigli+aduc+consumatori\\_19198.php](http://www.aduc.it/comunicato/italia+programmi+net+consigli+aduc+consumatori_19198.php)) di fare anche una denuncia presso la Polizia postale.